

Letto, approvato e sottoscritto



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 139 DEL 18 AGOSTO 2015

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: Fabbisogno del personale triennio 2015/2016/2017 - Variazione dotazione organica

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciotto** del mese di **agosto**, alle ore **15,45**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

N. 5356 Reg

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **28.08.2015** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, lì **28.08.2015**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **28.08.2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **28.08.2015** al **12.09.2015**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, lì **28.08.2015**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **28.08.2015**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, lì **28.08.2015**

Il Segretario Generale

| COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------------------|----------|---------|
| FALCOMATÀ GIUSEPPE - SINDACO | SI | |
| ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO | SI | |
| NERI ARMANDO | SI | |
| NETO MATTIA FORTUNATA | SI | |
| ZIMBALATTI ANTONINO | SI | |
| NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA | SI | |
| MARINO GIUSEPPE | SI | |
| MARCIANO ANGELA | SI | |
| QUATTRONE AGATA | | SI |
| MURACA GIOVANNI | SI | |

Assiste il Vice Segretario Generale Avv. **Demetrio Barreca**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il vice Sindaco dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 dispone che: *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disastati e strutturalmente deficitari."*;
 - Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione degli uffici sia finalizzata ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica, nonché realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
 - l'art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, tra l'altro, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le dotazioni organiche complessive;
 - l'art. 6, a mente del quale: *"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni ... Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale... 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, ... 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale."*
 - l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
 - l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
 - l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;
 - l'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 dispone che *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- VISTE in particolare le seguenti disposizioni in materia di vincoli assunzionali e di spesa del personale:
- il comma 557 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che impegna gli enti soggetti al patto di stabilità ad assicurare la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e

6. la spesa previsionale annuale lorda per l'assunzione di **n. 1 unità di personale per mobilità** da altre amministrazioni è imputata sul bilancio previsionale annuale e pluriennale, interventi 1 e 7, come segue:

| Annualità 2015 (01/10/2015 al 31/12/2015) | | Annualità 2016 | | Annualità 2017 | |
|--|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| sorte capitale | € 5.945,42 | sorte capitale | € 23.781,68 | sorte capitale | € 23.781,68 |
| oneri riflessi | € 1.675,42 | oneri riflessi | € 6.701,68 | oneri riflessi | € 6.701,68 |
| IRAP | € 505,36 | IRAP | € 2.021,44 | IRAP | € 2.021,44 |
| TOTALE | € 8.126,20 | TOTALE | € 32.504,80 | TOTALE | € 32.504,80 |

- **di dare atto** altresì che la proroga dei contratti a tempo determinato degli ex LSU/I.PU sarà a totale carico dei finanziamenti regionali, senza alcun onere per l'Ente;
- **di stabilire** che si procederà, come per legge, ad una verifica ed eventuale modificazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale con cadenza almeno annuale, essendo la stessa una programmazione a medio termine e suscettibile di modificazioni per nuove valutazioni da parte dell'Amministrazione o per le disposizioni normative vigenti nel tempo;
- **di trasmettere** copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, ai sensi dell'art 7 del medesimo CCNL;
- **di dichiarare**, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il comma 557 bis dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*;
- il comma 557 ter dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che in caso di mancato rispetto del comma 557 si applica il divieto di cui all'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008;
- il comma 557 quater come introdotto dall'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014 (c.d. Decreto P.A.) che dispone che *"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- l'articolo 76 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 s.m.i. da ultimo novellato dal D.L. n. 90/2014 secondo cui, fra l'altro, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, e dall'anno 2018 entro il tetto del 100%; aggiunge altresì che *"a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"*. Tali percentuali, in base all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014, sono del 100% per gli enti la cui spesa di personale in rapporto alla spesa corrente è pari o inferiore al 25%;

PRECISATO, altresì, che:

- le disposizioni legislative in materia di spesa di personale introdotte dall'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014 innalzano il tetto di spesa rappresentato ora dal valore medio della spesa del triennio 2011-2013 che diventa *"un parametro temporale fisso e immutabile"* (Cfr deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 25/2014);
- la disposizione introdotta dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90-2014, come chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione delle Autonomie n. 27/2014, rappresenta *"un momento di cesura con la regolamentazione anteriore"*;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2015 (art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014) e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1/2015 ad oggetto *"Linee guida di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n 190"* hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano vigenti o siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della Legge 244/2007), mentre le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà di assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, dovranno essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta (province e città metropolitane) prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati, che:

- non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità;
- le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse;

- fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;
- per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

RILEVATO, pertanto, che in relazione alle disposizioni vigenti in materia di spesa del personale, gli enti locali possono effettuare assunzioni solamente se sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente;
- b) aver rispettato il tetto alla spesa di personale (a decorrere dall'anno 2014 per gli enti locali soggetti al patto di stabilità il parametro è costituito dal valore medio della spesa per il triennio 2011-2013);
- c) aver rispettato i tempi medi di pagamento rispetto ai limiti fissati dall'art. 41 del D.L. n. 66-2014 convertito nella Legge 89-2014;

PRESO ATTO che il Comune di Reggio Calabria ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art 243 bis del TUEL;

RISCONTRATO, altresì, che il citato articolo al comma 8 prevede che gli enti per accedere al piano di riequilibrio devono aver *“provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.”*

VERIFICATO che è stato approvato il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”* (pubblicato sulla G.U. n.140 del 19.6.2015 - Suppl. Ordinario n. 32) il quale prevede tra l'altro :

- a. all'art. 4 - *“Disposizioni in materia di personale”* comma 3 che *“All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti “; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;*
- b. all'art. 6 - *“Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità”* comma 7 *“Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti”.*

VISTE le deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 16 del 8/02/2013, così come modificata dalla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 46 del 28/03/2013, con le quali è stata rideterminata la dotazione dirigenziale;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale del 31.07.2015 è stata apportata la modifica alla struttura organizzativa dell'Ente prevedendo un'articolazione della stessa in 12 Settori;

RITENUTO necessario procedere alla modifica della dotazione organica dei dirigenti per adeguarla alle necessità dell'Ente, agli obiettivi contenuti nel programma politico - amministrativo e al nuovo assetto organizzativo, attraverso la previsione di n. 2 unità di personale dirigenziale, da coprire con personale assunto a tempo determinato ex art 110, comma 1 del TUEL, alla luce della deroga disposta dall'art. 6, comma 7 del DL 78/2015;

PRESO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 2/2015 che, in tema di limitazioni alle assunzioni per il lavoro flessibile ha fornito il seguente principio di diritto: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l.90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*

| Annualità 2015 (01/10/2015 al 31/12/2015) | | Annualità 2016 | | Annualità 2017 | |
|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| sorte capitale | € 43.877,06 | sorte capitale | € 175.508,28 | sorte capitale | € 175.508,28 |
| oneri riflessi | € 13.512,34 | oneri riflessi | € 54.049,38 | oneri riflessi | € 54.049,38 |
| IRAP | € 3.805,66 | IRAP | € 15.222,26 | IRAP | € 15.222,26 |
| TOTALE | € 61.195,06 | TOTALE | € 244.779,92 | TOTALE | € 244.779,92 |

2. la spesa previsionale annuale lorda per l'assunzione di n. 10 unità di personale ex art. 90 TUEL è imputata sul bilancio previsionale annuale e pluriennale, interventi 1 e 7, come segue:

| Annualità 2015 (01/10/2015 al 31/12/2015) | | Annualità 2016 | | Annualità 2017 | |
|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| sorte capitale | € 47.712,26 | sorte capitale | € 190.849,06 | sorte capitale | € 190.849,06 |
| oneri riflessi | € 14.028,73 | oneri riflessi | € 56.114,99 | oneri riflessi | € 56.114,99 |
| IRAP | € 3.917,15 | IRAP | € 15.668,56 | IRAP | € 15.668,56 |
| TOTALE | € 65.658,14 | TOTALE | € 262.632,61 | TOTALE | € 262.632,61 |

3. la spesa previsionale annuale lorda per la reinternalizzazione delle n. 4 unità di personale proveniente dalla Multiservizi spa, è imputata sul bilancio previsionale annuale e pluriennale, interventi 1 e 7, come segue:

| Annualità 2015 (01/10/2015 al 31/12/2015) | | Annualità 2016 | | Annualità 2017 | |
|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| sorte capitale | € 25.898,48 | sorte capitale | € 103.593,84 | sorte capitale | € 103.593,84 |
| oneri riflessi | € 7.356,04 | oneri riflessi | € 29.424,20 | oneri riflessi | € 29.424,20 |
| IRAP | € 2.188,62 | IRAP | € 8.754,48 | IRAP | € 8.754,48 |
| TOTALE | € 35.443,14 | TOTALE | € 141.772,52 | TOTALE | € 141.772,52 |

4. la spesa previsionale annuale lorda per la reinternalizzazione della n. 1 unità di personale proveniente dalla Leonia spa, è imputata sul bilancio previsionale annuale e pluriennale 2015/2017, interventi 1 e 7, come segue:

| Annualità 2015 (01/10/2015 al 31/12/2015) | | Annualità 2016 | | Annualità 2017 | |
|--|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| sorte capitale | € 7.190,77 | sorte capitale | € 28.763,06 | sorte capitale | € 28.763,06 |
| oneri riflessi | € 2.094,40 | oneri riflessi | € 8.377,62 | oneri riflessi | € 8.377,62 |
| IRAP | € 611,20 | IRAP | € 2.444,86 | IRAP | € 2.444,86 |
| TOTALE | € 9.896,39 | TOTALE | € 39.585,54 | TOTALE | € 39.585,54 |

5. la spesa previsionale relativa all'anno 2015 per la proroga dei contratti a tempo determinato per il periodo 16.10.2015/31.12.2015 di n. 104 unità di personale LSU/LPU è imputata sul bilancio previsionale annuale e pluriennale, interventi 1 e 7, come segue:

| Annualità 2015 (16/10/2015 al 31/12/2015) | | Annualità 2016 | | Annualità 2017 | |
|--|---------------------|----------------|--|----------------|--|
| sorte capitale | € 336.046,88 | | | | |
| oneri | € 113.858,53 | | | | |
| IRAP | € 27.435,15 | | | | |
| TOTALE | € 477.340,56 | | | | |

RAVVISATA la necessità di rivedere, rispetto alla delibera della Commissione Straordinaria n. 116 del 22/09/2014, la programmazione di fabbisogno di personale per il prossimo triennio 2015/2017 tenendo conto della normativa vigente;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

- **di redeterminare** la dotazione organica del solo personale dirigente da n. 10 unità a n. 12 unità;
- **di approvare** la "Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015 -2017" per come risulta dal prospetto che segue:

| Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Assunzione di n. 2 Dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 TUEL comma 1; Assunzione di n. 10 unità a tempo determinato ex art. 90 TUEL: n. 1 Ctg. D3; n. 5 Ctg. C; n. 4 Ctg. B1 (di cui n. 3 part time al 50%); Reinternalizzazione di n. 1 unità di personale proveniente dalla Leonia spa di categoria giuridica B1 Reinternalizzazione di n. 4 unità di personale proveniente dalla Multiserizi S.p.a (di cui n. 2 categoria giuridica A e n. 2 unità di categoria giuridica C) Assunzione di n. 104 unità di personale LSU/LPU con contratto a tempo determinato per il periodo 16.10.2015/31.12.2015. Assunzione di n. 1 unità di personale comandato, già in servizio presso l'Ente | Turn over nei limiti di legge | Turn over nei limiti di legge |

- **di dare atto** che, con la spesa del personale che si andrà ad assumere in base al nuovo programma di fabbisogno del personale, al netto delle cessazioni nel frattempo intervenute e di quelle che sopravverranno, si potrà assicurare verosimilmente, sulla base dell'attuale normativa, il rispetto dell'apposito limite di spesa determinato nel piano di riequilibrio, rimodulato per l'anno in corso e per quelli successivi(giuste note protocollo n. 107140 e n. 109863 rispettivamente del 21.07.2015 e del 27.07.2015);

- **di dare atto** che agli oneri per l'assunzione del personale ex art. 110 ed ex art.90 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si farà fronte, in conformità all'art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2015 "nei limiti delle disponibilità di bilancio ... attraverso la corrispondente riduzione delle spese correnti";

- **di precisare** che la reinternalizzazione dei dipendenti comunali in precedenza transitati volontariamente presso le Società miste, comporterà anche la reinternalizzazione di parte dei servizi in precedenza svolti dalle stesse;

- **di subordinare** qualsivoglia assunzione a tempo determinato, nonché, la reinternalizzazione delle unità di personale proveniente dalla Multiservizi s.p.a. e dalla Leonia s.p.a. all'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali, ai sensi dell'art. 243 del TUEL ;

- **di statuire** che la proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori ex Lsu/Lpu (nei limiti complessivi non superiori a 12 mesi), avverrà alla scadenza del periodo già coperto dai fondi ministeriali, solo a condizione dell'acquisizione dell'autorizzazione della citata Commissione ministeriale e previo finanziamento a carico del bilancio della Regione Calabria, volto a garantire la copertura dei periodi lavorativi non ricompresi nel contributo ministeriale;

- **di dare atto** che l'imputazione della spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura come di seguito riportato:

1. la spesa previsionale annuale per l'assunzione di **n. 2 dirigenti ex art.110 TUEL** è imputata sul bilancio previsionale annuale e pluriennale, interventi 1 e 7, come segue:

ACCERTATO che, a seguito del monitoraggio ex art. 33 D. L.vo 165/2001 attivato con nota della Segreteria Generale n. 78730 del 25.05.2015, in questo Ente non sussistono situazioni di eccedenze o soprannumero, per come attestato dalle relazioni dei Dirigenti dei singoli Settori, depositate agli atti del Settore "Affari Generali";

DATO ATTO che, ai fini della elaborazione del piano triennale del fabbisogno, sono state effettuate con la nota sopra indicata anche le necessarie richieste dotazionali ai singoli Dirigenti di Settore rispetto alle categorie e profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 116 del 12.09.2014 con cui è stato approvato il piano del fabbisogno del personale triennio 2014/2016;

DATO ATTO che con la citata deliberazione è stato approvato il prospetto di seguito indicato:

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Assunzione di n. 2 unità di personale comandato, già in servizio presso l'Ente Reinternalizzazione di n. 3 unità di personale proveniente dalla Leonia spa (di cui n. 2 categoria giuridica B1 e n. 1 di categoria giuridica B3) Reinternalizzazione di n. 5 unità di personale proveniente dalla Multiserizi S.p.a (di cui n. 3 categoria giuridica A e n. 2 unità di categoria giuridica C) | Turn over nei limiti di legge | Turn over nei limiti di legge |

CONSIDERATO che le assunzioni previste, comprese quelle tramite reinternalizzazione delle unità di personale proveniente dalle disciolte società miste Multiservizi S.p.a. e Leonia s.p.a., sono state subordinate all'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 243 del TUEL approvato con d.lgs. n.267/2000 essendo l'ente vincolato al piano di riequilibrio finanziario;

VERIFICATO CHE:

- il Settore "Affari Generali" ha inviato alla citata Commissione ministeriale la nota n. 155685 del 16/10/2014 con la richiesta di autorizzazione per procedere alle assunzioni;
- la Commissione nella fase endoprocedimentale ha formulato specifiche richieste istruttorie articolate ed eterogenee, alle quali l'Ente ha dato riscontro con nota n.18535 del 9/02/2015;
- il Ministero degli Interni con nota n. 3207 del 23.02.2015 ha disposto di "riporre nell'anno corrente quanto richiesto, approvando il piano triennale delle assunzioni 2015/2017 e quello annuale 2015" ;
- il Settore "Affari Generali" con nota n. 39342 del 17.03.2015 ha richiesto un riesame dell'istanza;
- il citato Ministero nella missiva n. 54595 del 14.04.2015 ha reiterato la necessità di ripresentare gli atti di programmazione del fabbisogno del personale nel rispetto della vigente normativa.

VISTO che successivamente all'approvazione della deliberazione in questione, una delle 2 unità comandate è rientrata all'ente di appartenenza;

CONSIDERATO, altresì, che l'assunzione delle citate unità di personale comandato, già in servizio presso l'Ente, era subordinato non solo all'acquisizione del parere favorevole e vincolante della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ma anche al parere positivo e definitivo del Ministero, non condizionato all'esito dei procedimenti giudiziari pendenti;

RISCONTRATO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direz. Centrale delle Risorse Umane, d'intesa con il Sindaco, la dipendente rimasta in servizio presso l'Ente, è stata collocata in posizione di fuori ruolo presso il Comune di Reggio Calabria a decorrere dal 23/10/2014, in esecuzione dell'ordinanza n. 4266/2014 del Consiglio di Stato e con riserva dell'esito del giudizio di merito;
- appare opportuno confermare n. 1 posto già previsto nel precedente piano del fabbisogno del personale, fermo restando il parere vincolante della già citata Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, l'esito del procedimento promosso dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa e previa acquisizione del parere positivo e vincolante del Ministero;

CONSIDERATO che risulta confermata la volontà dell'Amministrazione, per come esplicitata e argomentata nella citata deliberazione C.S. n. 116/2014, di procedere, previa reinternalizzazione di parte dei servizi in precedenza svolti dalle società miste, alla reinternalizzazione degli ex-dipendenti comunali transitati volontariamente presso la società Multiservizi S.p.a (n. 2 categoria giuridica A e n. 2 unità di categoria giuridica C atteso che 1 unità risulta posta in quiescenza) e presso la società Leonia S.p.a (per n. 1 categoria giuridica B1, atteso che le altre 2 unità risultano poste in quiescenza), i cui costi sono dettagliati all'allegato 1 del presente provvedimento;

ATTESO ALTRESI CHE:

- l'Amministrazione ha effettuato la contrattualizzazione di n° 104 lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7 D.lgs. 468/97, in ragione della piena adesione della Giunta Comunale al Decreto Interministeriale n. 28821 datato 8 ottobre 2014, con cui il Governo ha avviato una procedura di trasformazione del rapporto di utilizzo dei citati lavoratori, in rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo degli stessi;
- i citati contratti, siglati in data 30.12.2014, prevedevano espressamente che il rapporto di lavoro sotto vincolo di subordinazione a tempo determinato con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo orizzontale per n. 26 ore settimanali, fosse **a totale carico del contributo ministeriale**;
- l'eventuale estensione del termine di durata del contratto *"comunque complessivamente non superiore a 12 mesi"* era condizionato *"all'esito positivo dell'approvazione del finanziamento a carico del bilancio anno 2015 della Regione Calabria, diretto a garantire la copertura finanziaria dei periodi non ricompresi nel contributo ministeriale"*. Inoltre il contratto stabiliva che *"La decorrenza dell'assunzione a tempo determinato e parziale"* fosse *"condizionata sospensivamente all'esito positivo del controllo della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000"*;
- i citati contratti hanno avuto decorrenza dal 01.03.2015, una volta acquisita la determinazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del 27.01.2015, con cui la citata Commissione *"ha approvato gli atti relativi alle assunzioni a tempo determinato degli enti della Regione Calabria... ammessi al contributo statale con il D.D. del 17/12/2014, nel limite numerico, temporale e di spesa di cui al medesimo decreto"*;
- il contributo ministeriale effettivamente erogato è stato pari a € 1.421.170,22 pertanto minore rispetto alla somma precedentemente autorizzata con D.D. del 17/12/2014 di € 1.462.165,52;
- il Comune, inoltre, ha dovuto fronteggiare maggiori oneri retributivi per prestazioni non determinabili aprioristicamente che hanno avuto e avranno una forte incidenza sulle risorse finanziarie attribuite e che conseguentemente hanno determinato un diverso termine di decorrenza complessiva del contratto a tempo determinato ricalcolato nel limite di 7 mesi e 15 giorni;
- l'Ente ha chiesto formalmente alla Regione Calabria l'integrazione della somma già richiesta per garantire la copertura integrale di 12 mensilità;

VERIFICATO, altresì, che:

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali, rispetto alla quota finanziata parzialmente a carico del contributo regionale ha esplicitamente affermato che *"le assunzioni per le quali risulterà certificato il finanziamento regionale, dovranno essere esaminate con riferimento alla normativa in vigore nell'anno 2015, previa verifica dei limiti assunzionali di legge"*;
- Regione Calabria con decreto n. 1417 del 03/03/2015 ha provveduto a liquidare agli Enti interessati alle procedure di contrattualizzazione degli ex LSU/LPU i contributi necessari per i periodi non coperti dalle risorse ministeriali, e in particolare assicurando a favore del Comune la somma complessiva di € 502.075,55;
- l'eventuale proroga dei contratti previsti dal DM del 17/12/2014 dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali;
- il costo stimato per la proroga dei citati contratti per il periodo 16.10.2015/31.12.2015 è pari a complessivi € 477.340,56;

PRESO ATTO della volontà dell'Ente, comunicate con le note del 09.07.2015, del 15.7.2015 e del 04.08.2015, di procedere, in conformità al disposto dell'art 6 comma 7 del D.L. n. 78/2015 e fermo restando che *"ai relativi oneri si fa fronte nei limiti della disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti"*, all'assunzione a tempo determinato di:

- di n. 2 unità di personale, ai sensi dell'art.110, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i cui costi sono dettagliati all'all. B) del presente provvedimento;

- di n. 10 unità di personale (di cui n.1 Ctg. D3, n. 5 Ctg. C e n. 4 Ctg. B1 di cui n. 3 part-time al 50%) quale dotazione dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco), ai sensi dell' ex art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed i cui costi sono dettagliati all'all. C) del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'art 110, 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, prevede espressamente che *"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."*;

VISTO lo Statuto del Comune di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36 e ss. del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo della spesa di personale, calcolata secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 557 e 557 quater, della L. n. 296/2006, relativa all'anno 2014 è pari a € 31.914.605,69 e, pertanto, risulta contenuta entro la spesa media del triennio 2011 - 2013 pari ad € 34.835.867,19, giusta nota prot. n. 55080 del 14.04.2015 a firma del Dirigente del Settore *"Affari Generali"* (Allegato 2);

PRESO ATTO che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente risulta pari al 23,46%, del tutto in conformità ai limiti di cui al D.L. 112/2008, giusta nota n. 63365 del 30.04.015 a firma del Dirigente del Settore *"Programmazione Economica e Finanziaria"* (Allegato 3);

RISCONTRATO che, in base all'art. 3 comma 5 così come modificato dal D.L. 78/2015 e al comma 5-quater del D.L. n. 90/2014, gli enti la cui spesa di personale in rapporto alla spesa corrente è pari o inferiore al 25% possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, per l'anno 2015, entro il tetto del 100% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e che risulta *"altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente"*;

CONSIDERATO che la spesa del personale cessato dal servizio nell'anno 2014 risulta pari a € 348.474,83 e che l'ammontare disponibile delle quote percentuali delle facoltà assunzionali (limite del 40%) riferite al triennio precedente è complessivamente pari ad € 635.587,8 di cui: € 146.625,1 per l'anno 2011, € 304.639,9 per l'anno 2012, € 184.322,8 per l'anno 2013 (Allegato 4a, 4b, 4c, 4d);

RILEVATO che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio 2014 come da certificazione inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che l'ente pur non avendo rispettato i tempi medi dei pagamenti rispetto ai limiti fissati dall'art. 41 del D.L. n. 66-2014 convertito nella Legge n. 89-2014, risulta tra i destinatari della disposizione derogatoria del DL 78/2015 che al già più volte citato art.6, comma 7, prevede che *"non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo"*.

DATO ATTO, altresì, che:

- la spesa del personale che si andrà ad assumere in base al nuovo programma di fabbisogno del personale trova copertura sull'intervento 1 e 7 del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017;
- con la citata spesa del personale, al netto delle cessazioni nel frattempo intervenute e di quelle che sopravverranno, si potrà assicurare verosimilmente, sulla base dell'attuale normativa, il rispetto dell'apposito limite di spesa determinato nel piano di riequilibrio, rimodulato per l'anno in corso e per quelli successivi (giuste note protocollo n. 107140 e n. 109863 rispettivamente del 21.07.2015 e del 27.07.2015);

CONSIDERATO altresì che è stato adottato il piano delle azioni positive giusta deliberazione n. 95 del 01.08.2014;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Affari Generali e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, nonché, il visto di copertura finanziaria sulle assunzioni come sopra programmate;